



Martedì 02/12/2014

## **Le principali novità previste dal Decreto semplificazioni pubblicato in GU**

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il 28 novembre 2014 è stato pubblicato in GU il decreto legislativo n. 175/2014 che entrerà quindi in vigore il 13 dicembre 2014.

Il decreto introduce una serie di semplificazioni e novità fiscali. Alcune avranno bisogno di ulteriori regolamenti e/o decreti attuativi prima di entrare in vigore da un punto di vista operativo. Altre sono già in vigore dall'anno in corso, ma con qualche dubbio operativo (per esempio black list).

Riepiloghiamo alcune novità tra quelle che interesseranno la più vasta platea dei contribuenti (l'elenco non è esaustivo).

### **Dichiarazioni d'intento esportatori abituali (plafond IVA)**

L'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle lettere di intento viene trasferito dal fornitore all'esportatore abituale.

La nuova procedura sarà applicabile alle operazioni effettuate a partire dall'1 gennaio 2015 e prevede che l'esportatore abituale deve, preventivamente, comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati contenuti nella lettera d'intento, che poi consegna al proprio fornitore unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia. Il fornitore, a sua volta, potrà effettuare l'operazione senza applicare l'IVA solo dopo aver riscontrato telematicamente l'avvenuta comunicazione alle Entrate, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria dal 100 al 200% dell'IVA non applicata. Successivamente, nella dichiarazione annuale Iva, dovrà riepilogare i dati delle operazioni effettuate nei confronti dei singoli esportatori abituali.

Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate si prossima emanazione definirà le modalità attuative della nuova procedura.

### **Comunicazione operazioni Black List**

I dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate o ricevute, intercorse con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (Black List), andranno trasmessi con cadenza annuale e soltanto se l'ammontare complessivo annuale supererà il limite di 10mila euro (fino a oggi, l'obbligo era mensile o trimestrale e riguardava le operazioni di singolo importo superiore a 500 euro).

Le novità valgono già per l'anno in corso.

### **Operazioni intracomunitarie e iscrizione al VIES**

L'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-Ue (sistema Vies) avverrà, su richiesta del contribuente, contestualmente all'attribuzione della partita IVA. Se però per quattro trimestri consecutivi non verranno presentati elenchi riepilogativi, scatterà la presunzione che il soggetto non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie e l'Agenzia delle Entrate, previa apposita comunicazione, escluderà il contribuente dalla banca dati VIES.

Qualora gli uffici riscontrassero che i dati forniti per l'identificazione ai fini IVA siano incompleti o inesatti, potranno decretare la cessazione della partita Iva e l'esclusione dal VIES.

### **Elenchi Intrastat**

Negli elenchi Intrastat relativi alle prestazioni di servizi realizzate (rese o ricevute) con soggetti passivi stabiliti in un altro Stato Ue andranno indicati solo i numeri di identificazione IVA delle controparti, il valore totale delle transazioni, il codice identificativo del tipo di prestazione, il Paese di pagamento. Le modalità



attuative saranno oggetto di in un successivo provvedimento interdirettoriale (Dogane e Monopoli di concerto con Entrate e Istat).

Le sanzioni previste in caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati di natura statistica, sono circoscritte ai soli operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per almeno 750mila euro. Le sanzioni si applicheranno inoltre una sola volta per ogni elenco inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o errate.

#### Ritenute su provvigioni Agenti

La dichiarazione con cui agenti, mediatori, rappresentanti di commercio e procacciatori di affari, che nell'esercizio dell'attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o altri soggetti, possono richiedere che la ritenuta d'acconto del 23% sulle provvigioni loro spettanti venga operata sul 20% dell'importo complessivo (e non sul 50%, come ordinariamente previsto) non andrà più ripetuta ogni anno; sarà valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti. La perdita dei requisiti andrà comunicata espressamente, pena una sanzione da 258 a 2.065 euro.

#### Responsabilità solidale negli appalti

Sono state soppresse:

- la disposizione del DI 223/2006 che prevedeva, per gli appalti di opere o servizi, la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, in relazione al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente da parte del subappaltatore per le prestazioni effettuate.
- la sanzione a carico del committente che paga il corrispettivo all'appaltatore senza aver ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dall'appaltatore e dal subappaltatore.

#### Detrazione IVA degli omaggi di modico valore

E' aumentato a 50 euro il costo unitario di riferimento per la detrazione IVA dei beni destinati ad omaggio.

#### Recupero dell'IVA su crediti non riscossi

La stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti, oltre a consentire la deduzione delle perdite su crediti dal reddito imponibile, consentirà ora anche di recuperare l'IVA corrispondente.

#### Concetto di "prima casa"

Per individuare gli immobili per i quali è possibile fruire delle agevolazioni "prima casa" in ambito IVA (con applicazione dell'aliquota ridotta al 4%), occorrerà far riferimento alla loro classificazione catastale, e non più quelli fissati per l'individuazione degli immobili "di lusso" dal decreto ministeriale 2 agosto 1969. Varrà quindi lo stesso criterio previsto in caso di applicazione dell'imposta di registro: i benefici spettano per le unità abitative purché non appartenenti alle categorie A/1, A/8, A/9.